

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**AREA PROFESSIONISTI**

**ACCORDO INTEGRATIVO**

**Anno 2005**

In data 16 dicembre 2005 la delegazione dell'Ente e quella di parte sindacale sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo per la definizione del trattamento accessorio spettante alle figure professionali di cui agli articoli 33 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Enti Pubblici non Economici- quadriennio 1998/2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999.

#### Indice

- Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza
- Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo
- Art. 3 Retribuzione di risultato
- Art. 4 Sostegno ai Compartimenti
- Art. 5 Responsabilità civile e patrocinio legale
- Art. 6 Formazione
- Art. 7 Norma di rinvio
- Art. 8 Somme non attribuite
- Art. 9 Norma finale

## LE PARTI

VISTO l'art. 91, 1° comma, Sezione II^, del CCNL 1994/1997, riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, ai sensi del quale "le disponibilità del Fondo per la retribuzione accessoria destinate alle finalità di cui all'art. 90, comma 1, lett. C), sono attribuite ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione di obiettivi predeterminati dall'amministrazione nell'ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi, nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata....."; nonché il successivo II° comma, il quale prevede la corresponsione, ad un numero ristretto di professionisti, di un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno;

VISTO il CCNL del Comparto Enti Pubblici non Economici 1998/2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999 e in particolare gli articoli 4 e 5 concernenti l'individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa e le procedure per la stipula dei contratti medesimi nonché l'art.42 avente ad oggetto il Fondo area professionisti;

VISTO il CCNL 14 marzo 2001, relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici, biennio economico 2000/2001, ed in particolare l'art.4, commi 4 lett. a) e b), 8 e 10;

VISTO il CCNL integrativo relativo al personale dell'area dei professionisti e medica del comparto EE.PP., stipulato, in attuazione dell'articolo 33 del CCNL 16/2/1999, in data 8 gennaio 2003;

VISTO l'articolo 4, comma 7 del menzionato CCNL 14 marzo 2001, che richiede alle amministrazioni di sviluppare l'orientamento al risultato ed alla qualità delle prestazioni, anche attraverso il perfezionamento degli attuali sistemi di verifica dei risultati medesimi;

VISTO Il Nuovo Ordinamento dei Servizi approvato con delibera del CdA n. 1328 del 15 novembre 2000, così come successivamente integrato e modificato;

VISTE le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il triennio 2004/2007 con delibera n. 236 del 15 giugno 2004;

VISTA la pianificazione triennale approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 80 del 9/12/2004 e la determinazione del Direttore Generale n. 56 del 20 aprile 2005 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi alle strutture dirigenziali di prima fascia per l'anno 2005 e le relative risorse;

VISTE le determinazioni del Direttore Generale n. 150 del 6/11/2001, n. 110 del 7/7/2005 e n. 175 del 14/11/2005 con le quali è stato definito l'assetto funzionale ed organizzativo delle consulenze professionali;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di Ente per il personale delle aree A,B,C ed i ruoli ad esaurimento, sottoscritta il 10 giugno 2005.

CONVENGONO

### **Art.1 - (Campo di applicazione, durata e decorrenza)**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale appartenente all'area dei professionisti in servizio presso l'Istituto. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dell'accordo integrativo di ente relativo all'anno 2006.

### **Art. 2 - (Costituzione e ammontare del Fondo)**

1. Il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti è definito utilizzando le risorse economiche indicate nell'art. 42 del CCNL 16 febbraio 1999, biennio economico 1998/1999, e nell'art. 4 del CCNL 14 marzo 2001, biennio economico 2000/2001, ed è costituito dalla somma di €2.930.570,19 (all. 1).

### **Art. 3 - (Retribuzione di risultato)**

1. In applicazione dei principi fissati nell'art. 4, comma 7, del CCNL 14/3/2001, ai professionisti è attribuito un compenso destinato ad incentivare i risultati, la qualità delle prestazioni e la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o per gravosità.

2. Gli obiettivi sono stati individuati dall'Amministrazione in attuazione delle linee di indirizzo approvate dal CIV con Delibera del 15/6/2004 relativa al periodo giugno 2004/giugno 2007, della pianificazione triennale di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/2004 e della Determinazione del Direttore Generale n. 56 /2005,

3. Inoltre, tutte le consulenze sono coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel CCIE sottoscritto il 10/6/2005 con riferimento ai seguenti obiettivi specifici:

- *Gestione diretta del patrimonio immobiliare* con riguardo alle attività di verifica dell'operato delle ex società mandatarie ed alla conseguente attività di assistenza sia tecnica che giudiziale indotta dalla internalizzazione delle attività di *property e management*.
- *Monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione e della dismissione degli assets immobiliari e mobiliari;*
- *Predisposizione di informazioni sulla previdenza complementare diretta agli utenti esterni tramite pagine web;*
- *Omogeneizzazione delle procedure di gara e relativa contrattualistica in tema di approvvigionamenti di beni e servizi dell'Istituto;*

4. Detto compenso, i cui importi sono indicati nell'allegato 2 al presente contratto, è articolato nelle seguenti percentuali:

- a) 70% da corrispondere in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati ai commi 2 e 3;
- b) 30% da corrispondere in relazione alla qualità delle prestazioni rese, sulla base di una valutazione complessiva dell'attività svolta, effettuata dal Direttore Generale.

5. Nel caso in cui gli obiettivi di cui al punto a) non siano raggiunti nella misura minima del 70%, il compenso di cui al presente articolo non sarà erogato.

6. La quota di retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi viene erogata in due acconti, della misura del 30%, da versare nei mesi di luglio e novembre. Il saldo è corrisposto, insieme alla quota legata alla qualità della prestazione, nel mese di marzo dell'anno successivo.

7. Sull'importo dovuto a saldo potranno essere effettuati recuperi nei casi in cui gli acconti versati risultassero superiori alle somme dovute.

#### **Art. 4 - (Sostegno ai Compartimenti)**

1. Per le esigenze connesse al sostegno operativo per la gestione degli obiettivi strategici dell'Istituto, prestato da un professionista presso una sede diversa da quella di propria assegnazione, viene stanziato l'importo complessivo di € 140.000,00 indicato nell'allegato 2.
2. Gli interventi di sostegno dovranno essere formalmente concordati fra il Dirigente Generale di riferimento e i professionisti ai quali sia stato assegnato l'incarico professionale di seguire le problematiche territoriali del Compartimento e comunicati alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio II.
3. L'importo individuale è fissato in € 100,00 per ogni giorno di permanenza richiesto. Nel corso dell'anno non potrà comunque essere superato il limite massimo individuale di 80 giornate.

#### **Art. 5 - (Responsabilità civile e patrocinio legale)**

1. Le parti convengono sulla urgenza di dare attuazione al disposto dell'art 37 del CCNL 16.2.99 che prevede l'assunzione di iniziative aventi ad obiettivo la copertura assicurativa della responsabilità civile dei professionisti, nonché dei correlati oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento della attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni con dolo o colpa grave. A tal fine, allo scopo di recepire tutte le specificità della categoria, la Direzione interessata avrà cura di coinvolgere nella stesura del capitolato i professionisti medesimi.

#### **Art. 6 - (Formazione)**

1. Le politiche di aggiornamento e formazione relative a ciascuna area professionale sono definite nell'ambito del piano annuale di formazione dall'Amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo.
2. In applicazione del disposto dell'art. 38 del CCNL 16/2/1999, al fine di assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento e di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, la partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, anche individuali, viene concordata dall'Amministrazione con i singoli professionisti interessati i quali possono richiedere la partecipazione ad iniziative di formazione ritenute coerenti con le responsabilità attribuitegli.
3. Nei casi in cui l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento professionale già svolte dal professionista con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 38, può concorrere con un proprio contributo alle spese sostenute e debitamente documentate dall'interessato per l'iscrizione al corso.
4. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione soltanto le iniziative formative che siano state realizzate presso Università statali o Istituti riconosciuti dallo Stato o presso Pubbliche Amministrazioni e sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
5. In ogni caso, tali contributi potranno essere erogati nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30 % delle spese, debitamente documentate, sostenute dall'interessato.

#### **Art. 7 - (Norma di rinvio)**

1. Con riferimento al sistema indennitario, al compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno, al trattamento di mobilità, agli incarichi di coordinamento ad interim si

richiama quanto disposto in merito dagli articoli 4, 5, 7 e 9 del CCIE 2002 con gli importi definiti nell'allegato 2 al presente contratto integrativo.

2. Con riferimento alla disciplina relativa alle Pari Opportunità si conferma quanto disposto dall'art. 6 del CCIE 2001.

#### **Art. 8 - (Somme non attribuite)**

1. Le risorse del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti che risultassero eventualmente ancora disponibili a consuntivo, verranno ripartite, ai sensi dell'art. 19, commi 9 e 11 del CCNL 10 luglio 1997, in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato.

#### **Art. 9 - (Norma finale)**

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo, che risultassero incompatibili con quelle dell'emanando contratto collettivo nazionale di lavoro andranno modificate per essere adeguate alla nuova normativa. A tal fine le parti si impegnano a fissare un'apposita sessione negoziale entro 60 gg dalla stipula del nuovo CCNL.

2. Le parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, una commissione paritetica per approfondire gli istituti contrattuali relativi alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti, con riferimento ai *risparmi di gestione riferiti alle spese di personale* di cui all'art. 42, comma 2, lettera b) del CCNL 16/2/1999, alle *somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997* come previsto dal medesimo art. 42, comma 2, lettera d), nonché alla predisposizione di un Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali sulla base dell'art. 4, comma 2, del CCNL 8/1/2003.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

*Le parti concordano che a decorrere dall'anno 2006 la contrattazione integrativa di ente per i dipendenti appartenenti all'area dei professionisti si sviluppi con percorsi temporali paralleli a quella dei Dirigenti e delle Aree Professionali A, B e C.*